

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di **MATTEO RIZZARDI**

Beneficio d'inventario e imposta di successione

Il Fisco frettoloso inciampa sulla riscossione.

La fretta, si sa, è cattiva consigliera. Ma quando ad averne è l'Amministrazione Finanziaria, a farne le spese è quasi sempre il contribuente, costretto a difendersi da pretese esattoriali azionate con una disinvoltura che rasenta l'abuso. L'ennesimo capitolo di questa saga patologica riguarda **l'imposta di successione pretesa in pendenza di accettazione con beneficio d'inventario**, tema sul quale la Cassazione, con **l'ordinanza 17.04.2026, n. 9916**, è dovuta intervenire per ribadire un principio civilistico, prima ancora che tributario, elementare: **l'Erario deve mettersi in fila e aspettare.**

Caso ed errore dei Giudici di merito - La vicenda clinica analizzata dagli Ermellini è un "classico" da scrivania di studio. Viene presentata la dichiarazione di successione e l'erede accetta l'eredità con beneficio d'inventario ex art. 490 c.c. L'Agenzia delle Entrate, del tutto noncurante della procedura di liquidazione dei debiti ereditari ancora in corso d'opera, notifica l'avviso di liquidazione dell'imposta, poi parzialmente rettificato in autotutela. Fin qui, nulla di eversivo. Il problema sorge quando, a stretto giro, l'Agente della Riscossione bussa alla porta del contribuente con una cartella di pagamento, pretendendo l'immediato versamento di imposte, sanzioni e interessi di mora.

Il contribuente impugna tempestivamente la cartella, eccependo il difetto dei presupposti per la riscossione prima della chiusura della procedura di liquidazione. Tuttavia, i giudici di merito (C.T.R. della Sardegna) respingono il ricorso. Il ragionamento dei Giudici regionali è il consueto, pericolosissimo, "*copia-incolla*" di stampo filo-ericolare: l'Agenzia ha il diritto di accertare il tributo e la limitazione della responsabilità dell'erede (*intra vires hereditatis*) potrà essere fatta valere solo in seguito, direttamente in sede di esecuzione coattiva. Un cortocircuito logico aberrante.

Decisione della Cassazione: accertamento sì, riscossione no - I giudici di Piazza Cavour, fortunatamente, riportano il sistema sui binari della legalità e del buon senso. Cassando senza rinvio la sentenza impugnata, la Suprema Corte traccia una netta e inequivocabile linea di demarcazione tra la fase fisiologica dell'accertamento e quella patologica della riscossione.

È indubbio che **l'accettazione beneficiata non paralizzi il potere dell'Ufficio di accertare l'an e il quantum dell'obbligazione tributaria. Ma pretendere di riscuoterla è un'altra storia.** Come sancito dall'ordinanza in commento (che si pone in continuità con la precedente Cass. n. 17992/2025), la pretesa impositiva non può in alcun modo "*essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari*".

Il fondamento è di una logica disarmante: **non si può esigere un pagamento coattivo se non è ancora stato determinato**, applicando le rigide regole civilistiche, il valore effettivo e definitivo dei beni pervenuti all'erede, decurtati delle relative passività, al fine di quantificare il reale limite della sua esposizione.

Spunti operativi - Questa pronuncia offre un assist formidabile e delinea una strategia chiara per la quotidianità dei nostri Studi. Di fronte a un avviso di liquidazione notificato in pendenza di beneficio d'inventario, il professionista deve valutare la mossa con freddezza: **se l'accertamento o i calcoli dell'Ufficio sono condivisibili in radice, l'atto impositivo presupposto può anche non essere impugnato** (esattamente come accaduto, in modo saggio, nel caso in esame). L'Amministrazione, in quella fase, sta solo legittimamente "*fissando*" il proprio credito.

L'azione difensiva, chirurgica e spietata, deve invece scattare se e quando viene notificata la cartella di pagamento prima della chiusura formale della procedura civilistica. In quella sede, il ricorso non andrà a contestare il merito del tributo, ma denuncerà un vizio procedurale letale e autonomo dell'atto di riscossione: la totale inesigibilità temporanea del credito. Dobbiamo imporre agli Uffici, e, se necessario, ricordare ai Giudici Tributari, che il limite *intra vires* non è una banale operazione aritmetica da sbrigare in un secondo momento provando a pignorare conti correnti, ma costituisce una vera e propria condizione sospensiva dell'esigibilità e dell'azione esecutiva stessa. In sintesi: il Fisco ha il sacrosanto diritto di iscrivere il proprio credito a bilancio, ma per battere cassa deve sedersi in sala d'attesa, rispettare i tempi del Codice Civile e sperare che, alla fine della fiera, sussista un "*residuo attivo*". Un doveroso bagno di umiltà procedurale per un'Amministrazione troppo spesso abituata a forzare la mano.